FISCALE | Attuazione delega fiscale: procedimento accertativo.

scritto da confindustria salerno | Gennaio 11, 2024

Pubblichiamo la nota di osservazioni predisposta da Confindustria allo schema di Dlgs. sul procedimento accertativo, tramessa alla Commissione Finanze del Senato, incaricata dell\'esame del provvedimento.

In sintesi, appaiono **positive le modifiche in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale**, al pari degli interventi che aprono alla adesione condizionata ai processi verbali di constatazione rimuovendo gli "errori manifesti".

Da limare, invece, gli **interventi sul procedimento di recupero dei crediti di imposta indebitamente compensati**, nei casi di non spettanza o inesistenza, poiché le modifiche normative non valorizzano sufficientemente le differenze tra le due fattispecie, come richiesto dai criteri di delega e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Una **condivisibile novità è data dalle nuove forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati** che rendono l'ordinamento italiano maggiormente aderente alle più recenti modifiche della Direttiva 2011/16/UE (c.d. "*Directive on Administrative Cooperation*– DAC 1").

Vengono, altresì, introdotte regole più stringenti per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che effettuano operazioni in Italia tramite un rappresentante fiscale, al fine di evitare abusi nell'utilizzo di tale identificazione e ridurre le frodi IVA correlate alle operazioni intracomunitarie.

Si rilevano alcune **criticità sul nuovo concordato preventivo biennale riguardo agli adempimenti aggiuntivi richiesti per accedervi** (con riferimento ai contribuenti soggetti agli ISA), **ai tempi ridotti dedicati al confronto con l'Agenzia delle Entrate** per verificare la correttezza dei dati indicati nella proposta, nonché alla corretta individuazione delle cause eccezionali di cessazione di efficacia del concordato preventivo.

Osservazioni+Confindustria+DLGS+procedimento+accertativo-atto+105-1

TRASPORTI | Convegno "Industria, Trasporti, Logistica e Infrastrutture: INSIEME per le competitività del Paese" – Martedì 23 gennaio, ore 14.30, Confindustria – Roma

scritto da confindustria salerno | Gennaio 11, 2024

Informiamo che il prossimo **martedì 23 gennaio, alle ore 14.30,** avrà luogo a Roma, presso la sede di Confindustria, **il convegno "Industria, Trasporti, Logistica e Infrastrutture: INSIEME per le competitività del Paese".**

Le dinamiche concorrenziali globali rendono sempre più evidente la forte esigenza di aumentare la complementarità tra

logistica e produzione. Trasporto e logistica rappresentano leve di competitività per l'industria nazionale e settori strategici in un'economia fortemente orientata all'export, in una prospettiva di rafforzamento delle connessioni europee e di affermazione di un nuovo ruolo dell'Italia come ponte tra il Nord Europa e il Mediterraneo.

Lo sviluppo di un Paese è fortemente condizionato dalla quantità e dalla qualità delle connessioni di trasporto e logistica, che uniscono i diversi anelli delle filiere di produzione e consumo e, proprio in questo momento storico di rilancio dell'economia e di riforme per l'Italia, è fondamentale puntare su una logistica efficiente ed infrastrutture all'avanguardia per traguardare le sfide attuali e del futuro.

Il valore totale delle attività logistiche in Italia è di 135,4 miliardi di euro e secondo le previsioni più accreditate, il settore registrerà una decisa crescita del fatturato anche nel biennio 2023-2024.

Se consideriamo che al forte peso del Nord Italia in termini di PIL (56,6%), di imprese attive (46%) e di export (69%) non sempre risponde un'offerta infrastrutturale e logistica adeguata nonché un semplice attraversamento dei valichi alpini, è possibile immaginare che ci siano ampi margini di miglioramento.

Confindustria, consapevole della necessità di strutturare un dialogo sempre più efficace tra istituzioni, industria e logistica, ha ritenuto assumere un ruolo attivo nella promozione di iniziative che possano portare ad integrare in modo efficace domanda e offerta logistica e, insieme al Sistema associativo dopo un lavoro di studio e approfondimento, ha definito il documento *"Industria, Trasporti, Logistica e Infrastrutture: INSIEME per la competitività del Paese".*

La ricerca di una visione unitaria, sistemica e integrata tra industria e logistica con l'intento di individuare una strategia in favore dell'accessibilità e dei collegamenti, della "sostenibilità equilibrata" dei trasporti dal punto di vista ambientale, economico e sociale, la piena realizzazione delle reti di trasporto TEN- T, il superamento delle criticità ai valichi alpini verso la totale permeabilità delle Alpi, lo sviluppo del trasporto combinato e intermodale.

Per iscriversi, è necessario compilare il form disponibile a questo link https://www.confindustria.it/Aree/opp321.nsf/iscrizione?openform

Nel caso di impossibilità a partecipare in presenza, è prevista la possibilità di collegarsi in streaming sul sito Confindustria.

Il programma dell'evento sarà disponibile a breve al link: https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/eventi-confindustria/dettaglio-evento/industria-trasporti-logistica-infrastrutture-insieme-per-competitivita-del-paese

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 m.villano@assindustria.sa.it)

INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE UE –

Notifica nuovi procedimenti e/o misure di difesa commerciale dell'UE (anti-dumping, anti-sussidi).

scritto da confindustria salerno | Gennaio 11, 2024

Si segnala la pubblicazione dei seguenti provvedimenti in Gazzetta Ufficiale dell'UE, relativi a procedimenti in corso e/o nuove misure di difesa commerciale (anti-dumping, anti-sussidi). Si invitano le Associazioni a veicolare gli aggiornamenti alle aziende potenzialmente interessate.

1) ***Antidumping piatti a bulbo in acciaio – Cina e Turchia***: introdotti dazi AD definitivi sull'import dalla Cina e dalla Turchia di piatti a bulbo in acciaio (impiegati principalmente nell'industria della cantieristica navale per la costruzione di strutture in acciaio per navi da crociera, militari, mercantili e traghetti) con aliquote pari al 23,0% per le aziende cinesi e del 13,6% per quelle turche. È, inoltre, disposta la riscossione in via definitiva dei dazi provvisori. Per ulteriori dettagli: Regolamento 2024/209 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202400209

2) ***Antidumping biodiesel – Cina:*** apertura indagine AD a seguito di richiesta presentata dall'*European Biodiesel Board* in rappresentanza dell\'industria UE di settore. In base alla calendarizzazione indicativa, le misure provvisorie sono attese a luglio 2024 e quelle definitive a gennaio 2025. Per ulteriori dettagli: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202301574

3) ***Antidumping melamina – Cina***: apertura riesame intermedio

parziale, volto ad una modifica delle misure vigenti (attualmente applicate sotto forma di prezzo minimo all\'importazione per i produttori esportatori cooperanti e di un dazio fisso per tonnellata per tutti gli altri produttori esportatori) ritenute non più efficaci nel contrastare il pregiudizio per l'industria europea e nel tutelarla dalle importazioni cinesi in dumping. Per ulteriori dettagli: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202301595

4) ***Antisovvenzioni esteri di alchilfosfato – Cina***: apertura indagine AS volta ad accertare presunte pratiche di sovvenzione e sussidi statali concessi dal governo cinese all'industria di settore, sotto forma di trasferimento diretto di fondi, fornitura di prestiti agevolati, regimi di esenzione o di sgravio delle imposte dirette ecc. Il prodotto in questione è un composto chimico dall'elevata efficienza ignifuga impiegato per isolamento in schiuma di frigoriferi e congelatori, edilizio, rivestimenti, adesivi, rulli e pneumatici, pannelli in legno composito, abbigliamento sportivo, ecc. In base alla calendarizzazione indicativa, le misure provvisorie sono attese a settembre 2024 e quelle definitive a gennaio 2025. Per ulteriori dettagli: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202301567

SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI

scritto da confindustria salerno | Gennaio 11, 2024

https://www.confindustria.sa.it/selezione-articoli-11-gen-24-2/

Luiss al nuovo anno

scritto da confindustria salerno | Gennaio 11, 2024
selezione articoli 11 gen 24 15

Zes unica, per il Sud dote 2024 di 1,8 miliardi

scritto da confindustria salerno | Gennaio 11, 2024
selezione articoli 11 gen 24 22

Carta, recupero in vista dopo io crollo del 2023

scritto da confindustria salerno | Gennaio 11, 2024
selezione articoli 11 gen 24 28

INTERNAZIONALIZZAZIONE | USA: il Corporate Transparency ACT (“CTA”), obbligo di comunicare titolari per le società estere negli USA

scritto da confindustria salerno | Gennaio 11, 2024

Segnaliamo che il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il *Corporate Transparency ACT* (“CTA”), ossia l’obbligo di comunicare al governo federale le informazioni riguardanti i titolari effettivi di tutte le persone giuridiche – **anche straniere** – costituite negli USA, che esercitano attività negli Stati Uniti o che gestiscono patrimoni.

Questa nuova legge federale rappresenta una svolta nella legislazione americana in quanto per la prima volta si richiede la condivisione delle identità e dei dati dei beneficiari ultimi di società non quotate in Borsa. **Il requisito si applica infatti alle piccole imprese, definite come imprese che guadagnano meno di $5 milioni lordi o che hanno meno di 20 dipendenti a tempo pieno negli Stati Uniti.**

Lo scopo del CTA è migliorare la trasparenza finanziaria e combattere le attività illecite, come il riciclaggio di denaro e il finanziamento di atti terroristici.

Sono previste sanzioni civili e penali per chi non rispetta tale normativa e tempi brevi per adeguarsi alla stessa.

Le società soggette a tale normativa sono le seguenti:

- “*Domestic Reporting Companies*”: corporations, limited liability companies e qualsiasi altra entità registrata in uno qualsiasi degli stati degli Stati Uniti.

- "*Foreign Reporting Companies*": entità formate all'estero e secondo la legge di un paese straniero che si sono registrate per condurre la propria attività negli Stati Uniti.

Per approfondimenti si rimanda al sito del Financial Crimes Enforcement Network ("FinCEN"), una divisione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ("US Department of Treasury") presso cui effettuare la registrazione obbligatoria.

LAVORO | Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie: circolare INPS n.4/2024

scritto da confindustria salerno | Gennaio 11, 2024

Come noto, nel Supplemento ordinario n. 40/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Il provvedimento, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, racchiude varie disposizioni a contenuto lavoristico, tra cui una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di misure a sostegno del reddito e in favore delle famiglie, destinate a produrre effetti nel corso dell'anno 2024.

Con la circolare n.4/2024, in allegato, l'INPS fornisce un quadro riepilogativo delle suddette principali disposizioni contenute nella legge n. 213/2023.

Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

Il comma 170 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024 destina risorse per un importo pari a 70 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Sulla materia saranno fornite dall'INPS ulteriori indicazioni successivamente all'emanazione di decreto interministeriale.

Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

Viene prorogato, per il triennio 2024-2026, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, originariamente introdotto dall\'articolo 1, comma 1, del D.lgs 18 maggio 2018, n. 72.

L'intervento, di entità pari al trattamento di integrazione

salariale, è prorogato alle medesime condizioni stabilite dal menzionato articolo 1 del D.lgs n. 72/2018 per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascuna annualità, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l'attività produttiva

Viene prorogato – per l'anno 2024 ed entro determinati limiti di spesa – la possibilità, per le imprese che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015 e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

L'ammissione all'intervento straordinario resta subordinata, tra le altre condizioni, alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento e indicato il relativo onere finanziario.

La proroga prevista dalla legge di Bilancio 2024 opera nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

Incremento della dotazione finanziaria per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22–bis del D.lgs n. 148/2015

L'articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2015 prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22

del D.lgs n. 148/2015.

L’ulteriore periodo di CIGS può avere le seguenti durate:

Causale	Durata
Riorganizzazione aziendale	12 mesi
Crisi aziendale	6 mesi
Contratto di solidarietà (CdS)	12 mesi

Con la Legge di Bilancio 2024 vengono incrementate di 50 milioni di euro le risorse già stanziate per la proroga, negli anni 2022, 2023 e 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 22-bis del D.lgs n. 148/2015.

Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica

Viene riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.

Il trattamento di CIGS – originariamente introdotto dall’articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 – può essere riconosciuto, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015, in continuità con le misure di sostegno già autorizzate. Ne deriva che i trattamenti *de quo* possono riguardare anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2024.

L’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in

caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale

Nel corso dell'anno 2024 continuerà a trovare applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, la previsione di cui all'articolo 22–ter del D.lgs n. 148/2015, che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell\'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria.

Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.

La disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti

Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica

Nel corso dell'anno 2024 non troverà più applicazione, invece, in quanto non ulteriormente prorogata, la disposizione di cui all'articolo 44, comma 11-ter, del D.lgs n. 148/2015.

La norma prevedeva la possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Potevano accedere alla misura di sostegno di cui trattasi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, come stabiliti dall'articolo 4 e dall'articolo 22 del D.lgs n. 148/2015 – non potevano accedere a ulteriori trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Il trattamento CIGS in parola poteva avere una durata massima di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Congedo parentale

Nell'ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l'articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, ha introdotto un'importante novità in materia di congedo parentale.

Il citato comma, infatti, dispone, per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un'indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell'indennità di cui trattasi, è pari all'80% della retribuzione.

La nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione che prevede un'indennità pari all'80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

Con specifica successiva circolare l'Istituto tratterà gli aspetti connessi alla portata e agli effetti della nuova misura dell'indennità e fornirà le relative istruzioni operative.

All.to Circolare-numero-4-2024

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

SCARICA LA SELEZIONE DEGLI ARTICOLI

scritto da confindustria salerno | Gennaio 11, 2024

https://www.confindustria.sa.it/selezione-articoli-10-gen-24/